



Città di **Lainate**



Città di **Lainate**

Regolamento Comunale per le aree di sgambatura cani

Sommario

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 2 - DEFINIZIONI.....	2
Art. 3 - PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO	3
Art. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL’AREA.....	3
Art. 6 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE.....	4
Art. 7 – APERTURA DELL’AREA.....	4
Art. 8 – ATTIVITA’ DI VIGILANZA.....	4
Art. 9 – SANZIONI	5
Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....	5

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani (esistenti e di nuova realizzazione) al fine di garantire condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

La città di Lainate ha già realizzato, all’interno di spazi verdi pubblici, aree di sgambatura cani ove gli animali possono essere lasciati liberi di muoversi e correre, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” o “Area Cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori e/o conduttori e con il rispetto del presente regolamento.
2. Possessore/conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, in un’area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti

responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento anche temporaneo.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e fruitori delle medesime. Le stesse, verranno individuate dall'Amministrazione Comunale, tra le aree verdi comunali ritenute idonee per tale fruizione a seguito di adeguata attrezzatura delle stesse.

Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso alle aree di sgambatura è consentito esclusivamente ai possessori e/o conduttori maggiorenni ed ai loro cani;
2. E' vietato l'accesso ai cani non iscritti all'anagrafe canina;
3. I possessori e/o conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario a tutela dell'incolumità pubblica.
4. Per la prevenzioni di malattie, i cani che accedono all'area devono essere in regola con quanto previsto nel piano vaccinale.
5. I cani devono essere vaccinati contro le malattie infettive della specie, in buono stato di salute e aver effettuato la profilassi antiparassitaria.
6. Se l'area è già occupata da altri utenti, i cani problematici vanno tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro possessori e/o conduttori.
7. I possessori e/o conduttori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e vigilare sui propri cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
8. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

9. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
10. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di n. 10 cani.
11. Se si ipotizzano difficoltà di convivenza fra i cani presenti e in attesa di accedere all'area i proprietari/conduuttori possono sostare uno alla volta per un periodo massimo di 15 minuti nell'area. In seguito il primo fruitore è tenuto a uscire dall'area con il proprio cane per consentire un periodo di sgambatura analogo anche a chi è arrivato successivamente.
12. È vietato l'accesso ai cani femmina nel periodo del calore.
13. È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area al fine di evitare fenomeni di competizione tra i cani. È inoltre vietato agli accompagnatori introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo; sono vietati giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani.
14. I possessori/conduuttori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento per prevenire comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
15. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/conduuttori dei cani di:
 1. essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 2. raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.
16. In tutte le aree è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati.

Art. 6 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE.

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne avvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 7 – APERTURA DELL'AREA

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni, 0.00 alle 24.00.

Art. 8 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio

Veterinario dell'A.S.L. può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 9 – SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del Capo 1° della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla Legge.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.